

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 16

Riunione del 10 novembre 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE

PRESIDENTE

- Avv. Loredana DE SIMONE COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

05.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI;

- SOC. MUMMOLO TRASPORTI CUTRO in persona
Presidente p.t.
- SIG. CICONTE MARCO FILIPPO n.q. Presidente p.t.

La Commissione Giudicante

Nazionale

- esaminati gli atti ed i documenti relativi alla mancata corresponsione da parte della Società Mummolo Trasporti Cutro dell'indennizzo forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio per un massimo di quindici persone in favore della Società Tecnoservice Siracusa, in ottemperanza della delibera del GUF Fipav del 6 novembre (CU n. 4);
- udita la relazione della Procura Federale;
- rilevato che risultano violate le norme di cui agli artt. 2 RAT lett. a) e c) e 17 Statuto federale nei confronti della Società Mummolo Trasporti Cutro, nonché in violazione degli artt. 19 e 17 Statuto Fipav, nei confronti di CICONTE Marco Filippo, Presidente p.t. della Società Mummolo Trasporti Cutro;

OSSERVA

La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della tutela attribuita agli Organi Giudicanti della Fipav e, quindi, alla Fipav medesima, sulla base di una mancata osservanza di un ordine reso da un Organo Giurisdizionale.

A nulla rilevano, le doglianze mosse dalla società incolpata, tendenti a dimostrare l'avvenuta offerta, a titolo di indennizzo, in favore della Polisportiva Costanza, della somma pari ad € 1.201,20, poiché, da un attento esame degli atti del procedimento e dall'istruttoria effettuata dalla procura Federale, non emerge alcuna prova che attesti tale circostanza. La fotocopia dell'assegno bancario n. 017155426, prodotta dalla società incolpata, non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'avvenuta ricezione del titolo e la sua disponibilità materiale da parte del suo beneficiario.

In ordine alle contestazioni circa l'ammontare dell'indennizzo, ben poteva, la società incolpata, una volta ricevute le reiterate richieste, a suo dire sproporzionate, rivolgersi agli organi istituzionali per la determinazione dell'equo indennizzo che, allo stato, viene determinato, sulla base dei parametri di cui alla guida Pratica 2003/2004, in € 1.201,20.

La gravità della violazione, riferita alla lesione dell'immagine dell'Organo Giurisdizionale che ha emesso il provvedimento inevaso e che comporta violazione disciplinare ai sensi delle vigenti normative, viene leggermente attenuata, ai fini della determinazione della sanzione, dalla circostanza che la società incolpata abbia ricevuto richieste di indennizzo più elevate rispetto a quelle conformi ai parametri federali, il che non giustifica, però, il mancato adempimento di un ordine proveniente da un Organo Giurisdizionale.

P.Q.M.

DELIBERA

di infliggere alla Soc.Mummolo Trasporti Cutro la multa di € 200,00 e al Presidente della Soc. Sig. Marco Filippo Ciconte la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 (trenta).

Affisso il 16.12.04

IL PRESIDENTE

Avv.Fabrizio Filippucci